

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 061CSA– RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2017

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges - Componenti; –  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURICELLA FILIPPO SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 in relazione alla gara Abano Calcio/A.C. Vigasio del Campionato Nazionale Dilettanti 17° gara di andata Girone C svoltasi il 18.12.2016 - comminava la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Filippo Lauricella “per avere rivolto espressione irrispettosa all’indirizzo del Direttore di gara (gli diceva “stai zitto”), nella circostanza pronunciava espressione blasfema”.

La società reclamante lamenta che:

- la sanzione irrorata sarebbe eccessiva, ingiusta e sproporzionata rispetto al comportamento del calciatore che avrebbe integrato una unica condotta, e chiede pertanto la riduzione a una giornata di squalifica;

- quanto descritto dal direttore di gara nel referto arbitrale sarebbe frutto di un'erronea percezione della realtà rispetto a quanto proferito dal Lauricella, posto che si sarebbe trattato di frasi proferite ad un giocatore avversario anziché al direttore di gara;

- l'espressione censurata e pronunciata dal Lauricella sarebbe irrispettosa e non ingiuriosa;

- l'episodio si sarebbe verificato in una delicata fase di gioco.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Infatti il Collegio, nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, pur essendo senz'altro stigmatizzabili in quanto gravemente antisportivi, meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all'importanza dei fatti accaduti, nonché alla loro sostanziale unitarietà, meritevole di considerazione ai fini della esclusione di un cumulo materiale puro tra le sanzioni inerenti alle singole condotte, essendo queste unificate dal vincolo della continuazione, stante la sostanziale unicità e unitarietà temporale e materiale della condotta, al tempo stesso irrispettosa e blasfema, tenuta dal calciatore.

Ciò posto, in base al Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e in particolare in base agli articoli 1-bis, 16, commi 1 e 2, 19, commi 1 3-bis e 4, del C.G.S., fermo restando che il cumulo materiale tra la “sanzione minima della squalifica di una giornata” prevista dal comma 3-bis dell'art. 19 cit. “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara” e la sanzione di “due giornate” prevista “in caso di ... condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara” dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 19 cit. condurrebbe all'applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica comminata dal Giudice Sportivo, alla

luce delle norme su richiamate, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore, come emerge attenuata dalla esposta continuazione esistente tra la condotta irrispettosa e quella blasfema, alla squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Vigasio ASD di Vigasio (Verona), riduce da 3 a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lauricella Filippo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO USD CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 emesso in relazione alla gara del 18/12/2016 del Campionato di Serie D Sersale Calcio/USD Cavese 1919 S.r.l. – ha comminato a carico della Società Cavese la sanzione della ammenda di €2.500,00 con diffida.

La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere “propri sostenitori in campo avverso: attinto per 4 volte con dell’acqua un A.A.; lanciando numerosi e reiterati sputi (14) all’indirizzo di un A.A., colpendolo alla schiena e lambendone in diverse occasioni la testa e il volto. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta nonché della recidiva per i fatti di cui ai C.U. 26 e 54”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante l’annullamento della diffida e la riduzione della ammenda, lamentando la eccessività della sanzione irrogata e la errata applicazione dell’istituto della recidiva in quanto, in estrema sintesi:

- l’assistente arbitrale ha attestato di essere stato girato di spalle cosicché non potrebbe aver visto se è stato attinto da sputi o da acqua;
- la Cavese era ospitata per cui non avrebbe potuto porre in essere alcuna attività per evitare la condotta dei propri sostenitori, ma solo subire le conseguenze di due tifosi "maleducati";
- l’assistente non avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro o del capitano della squadra, il quale avrebbe potuto intercedere con i sostenitori;
- il campo di calcio su cui si è giocato, è "un campo in deroga", in terra battuta e non dotato di spalti o di zona distint;
- la recidiva non troverebbe applicazione presuppone l’omogeneità delle condotte.
- la decisione gravata sarebbe in contrasto con la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. LNP Serie A n. 39, 46, 60, 65, 75 e la decisione della CSA Com. Uff. n. 028/CSA del 18.10.2016.

Il reclamo è infondato.

Infatti, il fatto che l’assistente arbitrale fosse girato mentre attinto non è in sé preclusivo, secondo la comune esperienza, della sua capacità di distinguere l’acqua dalle escrezioni salivari (più comunemente “sputi”), considerate la notoria diversa consistenza delle due tipologie di sostanze che le rende oggetto di percezioni ben distinguibili nella comune esperienza.

Quanto al fatto che la Cavese fosse società ospitata o che l’assistente non avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro o del capitano della squadra – circostanza peraltro indimostrata – trattasi di circostanze che non valgono a far venire meno la responsabilità della società per il grave comportamento serbato dai propri sostenitori, la cui correttezza deve essere assicurata e presidiata anche durante le trasferte e a salvaguardia di ogni possibile vittima. Così come le caratteristiche “in deroga” del campo non fanno venire meno la responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, la cui correttezza deve essere assicurata in ogni contesto e semmai con obblighi di attenzione e presidio tanto più stringenti quanto più le condizioni ambientali, comprese quelle connesse alle caratteristiche strutturali del campo di gioco e delle relative recinzioni, contribuiscano ad aggravare i rischi di contatto tra la tifoseria e gli operatori attivi sul campo di gioco. In tale senso

depongono chiaramente l'art. 54 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e gli art. 4, c. 3 e 4, e 16 C.G.S..

Né alcuna disomogeneità è ravvisabile tra i fatti in questione e quelli sanzionati con il Com. Uff. n. 26 (introduzione ed esplosione, ad opera dei propri sostenitori, di una bomba carta nel settore loro riservato) e con il Com. Uff. n. 54 (introduzione e utilizzazione di materiale pirotecnico consistito in tre fumogeni nel settore loro riservato), in quanto la recidiva non richiede una esatta identità delle condotte, bensì una analogia di "natura" (art. 21 del C.G.S.), espressione all'evidenza ampia, che impone la considerazione, in termini recidivanti, di tutti i comportamenti che, quali quelli nel caso posti in essere dai tifosi della società reclamante, a prescindere dalle diverse modalità di estrinsecazione, siano comunque accomunati dall'essere obiettivamente espressivi di un sostanziale disprezzo per i fondamentali valori sportivi e civili dell'ordinata presenza nello stadio e del rispetto per gli operatori e per gli altri tifosi e spettatori: valori che sono gravemente e analogamente pregiudicati non solo dall'avvalimento di materiale esplosivo e pirotecnico, ma anche da reiterate attinzioni contro gli operatori dell'area di gioco di sostanze varie, considerato a maggiore ragione il particolare disgusto che caratterizza le escrezioni salivari, il cui reiterato indirizzo ai danni dell'assistente arbitrale - per ben 14 volte e per di più sulla testa e sul volto - non può che essere espressivo di un radicale disprezzo per una fondamentale figura istituzionalmente preposta a presidiare il regolare svolgimento della partita.

Infine, quanto ai precedenti richiamati dalla società reclamante, ne è sufficiente la semplice lettura per evidenziare che alcuna distonia o sproporzione vi è tra le sanzioni ivi comminate e quelle comminate dalla decisione qui gravata, che vanno pertanto integralmente confermate.

In conclusione, dall'esposto quadro normativo emerge chiaramente che la sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, peraltro recidivati, non certo sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine a "*Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori*" previste dall'art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)**

Con ricorso del 28.12.2016 la ASD Todis Lido di Ostia Futsal impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016 della Divisione Calcio a 5 con la quale era stata comminata alla società l'ammenda di € 1.000,00 in relazione: a) al comportamento tenuto durante la gara da un gruppo di tifosi che avevano rivolto alla terna arbitrale ripetute e corali ingiurie; b) al comportamento tenuto da un proprio giocatore espulso che rivolgeva, dopo l'espulsione, reiterate ingiurie all'arbitro, c) al comportamento tenuto da tifosi che al termine dell'incontro penetravano sul terreno di gioco e davano vita ad un violento tafferuglio con accerchiamento dell'arbitro e del cronometrista ufficiale; d) al ritardo nel rientro dei direttori di gara che al termine dell'incontro venivano avvicinati dal presidente della società che rivolgeva loro frasi offensive e minacciose.

Tutto ciò nell'ambito della gara disputata in data 13.12. 2016 contro la formazione del Mirafin.

A sostegno dell'impugnazione la società reclamante deduceva che, pur dovendosi riconoscere al referto di gara una attenta e scrupolosa ricostruzione degli episodi, la sanzione inflitta alla società era da ritenere ingiusta o, comunque, eccessiva sia in relazione alla circostanza che in realtà ad entrare in campo (dopo il gesto offensivo rivolto dal portiere del Mirafin ai tifosi della squadra avversaria) non erano stati i tifosi bensì alcuni membri dello staff della Todis Lido Ostia, sia, soprattutto, in relazione alla circostanza che i dirigenti della società erano intervenuti prontamente per evitare che la partita degenerasse completamente in una colluttazione. Sosteneva, in altri termini, la reclamante che, pur essendosi determinata una situazione caotica per via della

importanza della partita, la società aveva fatto di tutto per mantenere l'ordine e per evitare una ulteriore e più accesa degenerazione dell'incontro.

Chiedeva, pertanto l'annullamento della sanzione e, in ogni caso, una sua congrua riduzione.

Il ricorso non merita accoglimento.

In realtà, il referto arbitrale riporta con molta precisione l'andamento della gara e il susseguirsi di episodi che, pur nel clima complessivamente acceso, sono stati poi correttamente individuati nella loro valenza disciplinare dal giudice sportivo e posti a base della decisione sanzionatoria.

D'altra parte la stessa reclamante non nega la consistenza dei fatti ma si limita a sottolineare come i propri dirigenti abbiano contribuito a evitare che il clima della gara degenerasse ulteriormente.

Non può, pertanto, che trovare conferma la decisione di primo grado

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia Futsal di Ostia Lido (Roma),

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)

Con reclamo del 30.12.2016 la Calcio Chieri 1955 impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016 con la quale era stata irrogata alla reclamante l'ammenda di € 400,00 per avere un proprio tesserato rivolto espressioni offensive all'arbitro nel corso della gara svoltasi in data 17.12.2016 contro la Pro Settimo Eureka.

A sostegno dell'impugnazione la società reclamante deduceva una errata applicazione del Codice di Giustizia Sportiva da parte del Giudice Sportivo sotto due profili che possono, sinteticamente, così riassumersi:

a) sotto un primo profilo la società lamenta che nonostante dal referto arbitrale risulti che furono due i tesserati della società a rivolgere espressioni ingiuriose all'arbitro (rispettivamente, il medico sociale Rocco e l'allenatore in seconda Lozito) il Giudice avrebbe applicato la sanzione a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti della società solo con riferimento al comportamento tenuto dal medico sociale mentre il comportamento dell'allenatore in seconda sarebbe stato contraddittoriamente, sanzionato solo a titolo di responsabilità soggettiva. Si tratterebbe, secondo la reclamante, di una impropria applicazione del principio della responsabilità oggettiva;

b) sotto altro profilo la decisione del G.S. si configurerebbe in violazione dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. in quanto priva della "specificazione" che, nel settore dilettantistico e giovanile impone di indicare che le sanzioni applicate "vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società".

Sulla base di siffatta argomentazione la Calcio Chieri 1955 chiedeva l'annullamento della sanzione.

Il ricorso deve essere accolto nei sensi che qui di seguito occorre precisare.

In realtà appare fondata l'osservazione svolta dalla ricorrente in ordine alla circostanza che la inflizione dell'ammenda per €400,00, inflitta alla società per espressioni irrispettose rivolte da un tesserato (nella specie medico sociale) non trovi spiegazione in quanto impone una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva in relazione ad un comportamento di un tesserato che avrebbe dovuto condurre a far ricadere su quest'ultimo quest'ultimo, e non già sulla società. D'altra parte la inflizione della squalifica di due giornate al Lozito Gaetano Jose per espressioni irrispettose verso il direttore di gara appare in contraddizione radicale con la inflizione di una sanzione, per il medesimo comportamento, alla società e non già alla persona resasi responsabile dell'episodio.

Tuttavia se, da una parte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ammenda, dall'altra, la Corte ritiene che il comportamento del medico sociale debba essere sanzionato e, pertanto, in virtù dei poteri ad essa riconosciuti dall'art. 36 bis, comma 4, del Cod. Gius. Sportiva determina in capo al Ronco Giuseppe, medico sociale, l'inibizione fino a tutto il 25.01.2017.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino) e, per l'effetto:

- annulla la sanzione dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 36bis comma 4 C.G.S.,
  - infligge al sig. Ronco Giuseppe – medico sociale - l'inibizione fino a tutto il 25.1.2017.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 emesso in relazione alla gara del 18/12/2016 del Campionato di Serie D US Civitanovese SSRD ARL/S. Nicolò Calcioteramo S.r.l. – ha comminato alla Civitanovese la sanzione della ammenda di €3.000,00 e 2 gare a porte chiuse.

La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere “persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto indebito ingresso nel recinto di gioco e colpito un calciatore avversario con un pugno violento al volto. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta idonea ad arrecare danni alla incolumità dei presenti e della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016”, avente a oggetto episodio sostanzialmente identico (“Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, persona non identificata né autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, colpiva con uno schiaffo dietro la nuca un calciatore avversario”), per il quale è stata comminata la sanzione di €1.500,00.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante l'annullamento o almeno la riduzione quanto meno della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse avendo identificato, successivamente alla conclusione della gara, l'autore del gesto nel sig. Riccardo Spurio che, quale tesserato, è passibile di sanzione disciplinare.

Il reclamo è infondato.

Infatti, l'indicazione postuma del soggetto responsabile da parte della società e la sua passibilità di sanzioni disciplinari non valgono a far venire meno la responsabilità oggettiva della società medesima posto che, fermo il rinvio generale alle norme federali vigenti disposto dall'art. 54 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in base all'art. 4, c. 3 e 4, e all'art. 16 C.G.S.

Né eventuali spintonamenti che il sig. Spurio Riccardo possa aver subito ad opera di più giocatori della squadra avversaria – episodio peraltro meramente asserito dalla società reclamante ma di cui non v'è traccia nel rapporto arbitrale – possono mai giustificare una reazione così violenta e aggressiva, del tutto contraria ai valori sportivi, della convivenza civile del rispetto umano nonché atta a pregiudicare gravemente la sicurezza e incolumità delle persone.

Inoltre, quanto alle caratteristiche dello stadio in cui si è disputata la partita e in particolare a quella della vicinanza tra spogliatoio e campo di gioco, trattasi anche in tal caso di elementi che non fanno venire meno la responsabilità della società per il comportamento dei propri tesserati, la cui correttezza deve essere assicurata in ogni contesto e semmai con obblighi di attenzione e presidio tanto più stringenti quanto più le condizioni ambientali, comprese quelle connesse alle caratteristiche strutturali dello stadio, contribuiscano ad aggravare i rischi di contatto tra i sostenitori della squadra, compresi i relativi tesserati, e gli operatori attivi sul campo di gioco.

Cautele che quanto mai si imponevano alla Civitanovese in ragione dello specifico precedente pressoché identico che si era verificato appena un mese prima (Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016) e che avrebbe potuto e dovuto essere scongiurato tramite l'adozione di più stringenti presidi da parte della società a salvaguardia e protezione della integrità dei calciatori avversari dai gesti sconsiderati dei propri sostenitori e tesserati.

Emerge quindi chiaramente dal richiamato quadro normativo che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo è del tutto congrua alla estrema gravità e offensività, sia materiale che morale, del gesto violento perpetrato contro il volto del giocatore avversario dal predetto tesserato – identificato

dalla società soltanto in modo postumo – abusivamente introdotti all'interno del recinto di gioco, per di più specificamente recidivati e in alcun modo sminuiti dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle “*Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori*” previste dall'art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Civitanovese di Civitanova Marche (Macerata):

- riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse;
- conferma nel resto;
- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma l'8 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio